



COMUNE di SAN FELICE del BENACO

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA DEL 08 MARZO 2020 ORE 09:00 EMERGENZA CORONAVIRUS

Con riferimento al DPCM del 08 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, le seguenti **nuove misure** di contenimento **che decorrono dal 08 marzo 2020 al 03 aprile 2020**:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- m) sono consentite le attività di ristorazione e bar della 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- n) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- o) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti;
- p) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- q) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

PER TUTTI GLI OVER 65 RESIDENTI CHE NON DISPONGONO DI UNA RETE FAMILIARE E DI VICINATO sono stati disposti i seguenti servizi a domicilio a decorrere dal 07 marzo 2020:

SPESA A DOMICILIO: Spesa per i SOLI GENERI DI PRIMA NECESSITA' La spesa viene gestita dal Personale dell'Associazione Nazionale Carabinieri Contattare il Referente: Sig. Bordignon Bruno al nr. **380 8957586** al quale deve essere consegnata o comunicata la ista della spesa (si raccomanda solo generi di prima necessità) Il Volontario si occupa dell'acquisto e della consegna al domicilio della spesa e del ritiro dei contanti per il pagamento della stessa.

CONSEGNA A DOMICILIO DEI MEDICINALI: Chiamare il proprio Medico di Base. Il Medico rilascia la ricetta virtuale. Il Paziente comunica telefonicamente alla Farmacia il numero di ricetta, il codice fiscale e l'indirizzo per la consegna dei medicinali. La Farmacia da chiamare è la Farmacia De Giuli di San Felice del Benaco—Dott. Stefano nr. **0365 557688**.

La consegna al paziente dei medicinali viene fatta direttamente Dalla Farmacia.

Il Decreto del Presidente del Consiglio nella versione completa, così come ogni aggiornamento sul tema, è disponibile sul sito del Comune: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it.

Ricordo che potete inviare eventuali quesiti al mio indirizzo sindaco@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

Per Informazioni sul coronavirus:

Regione Lombardia => 800894545

Ministero della Salute => 1500

SOLO PER EMERGENZA => 112

F.to Il Sindaco

Simone Zuin